

Cassazione penale sez. III, 03/03/2023, n. 9087

RITENUTO IN FATTO

1. Con lâ??impugnata sentenza, la Corte dâ??appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale lâ??imputato era stato condannato, allâ??esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione e â?¬ 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fine di spaccio di quattro confezioni di cocaina e grammi 0,42 di marijuana.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dellâ??imputato, e ne ha chiesto lâ??annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.

â?? Violazione di legge in relazione allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova, motivazione apparente. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente recependo le argomentazioni del primo grado con riferimento alla attribuibilit  dello stupefacente allâ??imputato, ospite occasionale nellâ??appartamento.

Contrariamente a quanto ricostruito, altre due persone occupavano allâ??alloggio, sicch  la motivazione della corte territoriale sarebbe illogica. Allo stesso modo avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la condotta di detenzione che richiede, secondo la giurisprudenza di legittimit , una situazione di materiale possesso dello stupefacente che non pu  prescindere dal contatto fisico.

â?? Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione con riferimento allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, erronea valutazione delle risultanze probatorie con riguardo alla prova della destinazione a terzi.

â?? Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione alla finalit  di uso non personale, inversione dellâ??onere probatorio. Argomenta il ricorrente che non spetta allâ??imputato la dimostrazione della finalit  di uso personale, ma compete allâ??accusa la dimostrazione della finalit  di spaccio.

â?? Violazione di legge in relazione allâ??applicazione dellâ??aumento per la continuazione tra sostanze stupefacenti di diversa tipologia in presenza del reato di cui allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha chiesto lâ??integrale accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso appare, quanto ai tre motivi di ricorso afferenti al merito della responsabilità, inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente infondati e anche in parte non consentiti in questa sede con riguardo alla devoluzione del travisamento probatorio e alla richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti.

La deduzione del travisamento della prova sottende una diversa e inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio in relazione alla configurabilità della detenzione dello stupefacente in capo all'imputato.

Il travisamento della prova, deducibile quale vizio di motivazione, consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E

ciò in quanto al giudice di legittimità non è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice del merito, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una

prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte

dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007,

Musumeci, Rv. 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv. 237588).

Il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative e/o la violazione di legge, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appell, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio con riguardo all'attribuibilità dello stupefacente al ricorrente e alla prova della finalità dell'uso non esclusivamente personale.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto provata la detenzione dello stupefacente in capo all'imputato in ragione del fatto che questo era detenuto all'interno del mobiletto accanto al letto in cui dormiva l'imputato, unitamente ad una somma di denaro di € 1.050,00 e ai documenti di identità, in un contesto nel quale, scrivono i giudici del merito, il ricorrente aveva

prospettato una mera ipotesi astratta di alternativa ricostruzione dei fatti (presenza di altri due ospiti nell'appartamento e ipotesi alternativa secondo cui qualcuno avrebbe messo, a insaputa dell'imputato, la droga nel luogo ove erano i documenti di questi). È del tutto evidente che si tratta di censure al di fuori del perimetro di deducibilità del travisamento della prova).

Il congiunto possesso dello stupefacente, del denaro e dei documenti costituisce, secondo i giudici del merito, dimostrazione dell'attribuibilità di questo al ricorrente.

Parimenti la finalità di uso non meramente personale è stata congruamente argomentata. Se pur vero, come sostiene il ricorrente, che non spetta all'imputato dimostrare il consumo personale, non di meno la sentenza impugnata fonda tale prova dal complesso indiziario (suddivisione in dosi della sostanza stupefacente cocaina, somma di denaro incompatibile con la situazione personale dell'imputato privo di attività lavorativa) e dall'assenza di allegazione dell'uso personale. Si tratta di una motivazione congrua e in linea con i principi reiteratamente espressi.

Come più volte affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, D'Incontro, Rv. 216315; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman)

Il giudice d'appello ha ritenuto dimostrata, con motivazione congrua e logica, avuto riguardo alle modalità di presentazione della sostanza già confezionata in n. 4 involucri e in presenza di una somma di denaro non giustificata, detenuta unitamente allo stupefacente, e all'assenza di allegazione dell'uso personale, la finalità non esclusivamente personale della detenzione.

5. Manifestamente infondata, perché contraria ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, è la censura di violazione di legge in relazione alla configurabilità della condotta di detenzione che secondo l'assunto difensivo richiederebbe il contatto fisico.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale sulla stessa (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Rv. 275537 e 01; Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, Rv. 242389 e 01).

Non è dubbio che l'imputato, che dormiva accanto al luogo ove era occultata la droga, la detenesse nel senso della immediata disponibilità.

6. È fondato il quarto motivo di ricorso.

L'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riformulato dalla legge 14 maggio 2014, n. 79, prevede un'unica figura di reato, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente oggetto delle condotte punite, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia classificabile quale fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (S.U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-02).

La sentenza impugnata, che ha applicato l'aumento per la continuazione in presenza di contestuale detenzione di sostanza stupefacente tipo cocaina e marijuana, va annullata sul punto.

L'annullamento va disposto senza rinvio potendo la Corte di cassazione procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio eliminando la pena irrogata a titolo di continuazione, dal giudice del merito, di mesi due di reclusione e € 200,00 di multa, sostituendo determinando la pena di mesi sei di reclusione e € 1.000,00 di multa.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena applicata per la continuazione e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione e € 1.000,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 07/02/2023

Campi meta

Massima : *In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, Ã" effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimitÃ solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicitÃ della motivazione. Nel caso di specie, la prova dell'uso non personale Ã" stata desunta dal complesso indiziario, costituito dal possesso congiunto della sostanza stupefacente, suddivisa in dosi, e di somme di denaro incompatibili con la situazione personale dell'imputato, privo di attivitÃ lavorativa, e alla assenza della allegazione dell'uso personale.*

Supporto Alla Lettura :

ILLECITA DETENZIONE DI STUPEFACENTI

La condotta penalmente sanzionata Ã" posta in essere dal T.U. sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990, il cui art. 73 Ã" il fulcro di tutta la disciplina in materia, come modificato in ultimo dal D.L. 36/2014. La detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73) finalizzata allo spaccio costituisce reato, invece la sola detenzione per consumo personale (art. 75) configura un illecito amministrativo. E' importante quindi distinguere le due fattispecie, la cui linea di confine Ã" molto sottile. L'art. 73 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e la detenzione ai fini dello spaccio, viene quindi sanzionato anche colui che compie qualsiasi attivitÃ di cessione e destinazione ad un'altra persona, anche a titolo gratuito. Lo stesso art. 73, al suo interno, contempla due casi in cui la pena Ã" ridotta: quando si tratta di un fatto di lieve entitÃ (ex art. 73, c. V) c.d. "piccolo spaccio" o quando si tratta di droghe leggere. Il bene giuridico tutelato Ã" la salute pubblica, si intende proteggere i cittadini da sostanze droganti che potrebbero essere lesive per chi le assume ma anche dannose per terzi (es. omicidio colposo a seguito di incidente stradale causato da un soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti). Ai fini della distinzione tra le due fattispecie di detenzione per spaccio o per uso personale sarÃ quindi fondamentale fare riferimento a determinati "parametri di prova" che il giudice valuterÃ volta per volta. In ogni caso, in Italia, il possesso di sostanze stupefacenti, a prescindere che sia per uso personale o no, non Ã" consentito dalla legge, e le conseguenze, che si tratti di sanzioni di natura penale o amministrativa, non saranno da poco.